

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica

SCI CLUB 70

con riconoscimento giuridico



STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCI CLUB 70

TITOLO I

Denominazione, Sede, Oggetto e Durata

Articolo 1 - Denominazione e Sede

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D. Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata «Associazione Sportiva Dilettantistica SCI CLUB 70», in breve «A.S.D. SCI CLUB 70» (d'ora in poi «Associazione»), con riconoscimento giuridico, con sede in Trieste, Via Felice Venezian 2.
2. La variazione dell'indirizzo, purchè nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi sia di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione «associazione sportiva dilettantistica» anche in acronimo ASD.
5. L'associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica ed ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 - Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono: ROSSO - GIALLO - BLU, con preferenza per il ROSSO per l'abbigliamento sociale.
2. Il logo dell'Associazione è una rappresentazione grafica stilizzata del numero 70 in campo rosso tra due bastoncini (da sci) blu, inseriti in una corona circolare con la denominazione dell'Associazione

Articolo 3 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

- 3.** L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
- 4.** L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art.10 D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art.7.1 b) D. Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline di Sci Alpino, Sci Nordico, Skiroll, Biathlon, Snowboard, Sci Alpinismo, Atletica e Tennis e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport invernali ed il turismo montano.
- 5.** Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, all'accompagnamento, assistenza tecnica, iscrizione e partecipazione a gare ed eventi sportivo agonistici nelle discipline sopra indicate.
- 6.** Nei limiti previsti dall'art.9 D.Lgs.36/2021 e dalla normativa di attuazione è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purchè strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione del posto di ristoro
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo, l'organizzazione di gare.
- 7.** L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee dell'organismo affiliante, per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti negli organi statutari nazionale, regionali e provinciali e nelle commissioni tecniche.
- 8.** L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
- 9.** L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni sportive, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti la vita dell'Associazione sportiva.
- 10.** L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art.16 D.Lgs. 39/2021

11. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dallo Sci Club 70 avviene mediante l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

12. L'Associazione dovrà essere affiliata ad una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Articolo 4 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II Della vita associativa

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per «irreprensibile condotta» deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda di ammissione scritta su apposito modulo, anche telematico, al Consiglio Direttivo, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato potrà proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di diniego.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili, né restituibili agli associati.

10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare i soci hanno:

- il diritto a partecipare alle attività associative
- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.10

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

- 4.** Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 5.** Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
- 6.** La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione

TITOLO III Degli organi associativi

Articolo 8 - Organi sociali

- 1.** L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazie e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
- 2.** Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea Generale degli associati
 - il Presidente
 - il Consiglio Direttivo
 - Organi di Revisione - Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

- 1.** L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione
- 2.** L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
- 3.** L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria.
- 4.** La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - almeno il 20% degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno
 - almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo
- 5.** L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

- 6.** Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art.14 del presente Statuto
- 7.** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata mediante: pubblicazione sul sito istituzionale di apposito «Avviso di convocazione», pubblicazione sui social network sui quali è presente l'Associazione, qualunque altro sistema, anche non ancora esistente, atto a rendere pubblica la convocazione, affissione nella bacheca dell'Associazione posta presso la sede sociale, comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
- 8.** L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima convocazione.
- 9.** L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 10.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 11.** Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 12.** L'associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- 13.** L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
- 14.** Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
- 15.** Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
- 16.** L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 17.** L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
- 18.** Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno dieci soci e presentate al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

- 19.** Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

- 1.** Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione
- 2.** Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

- 1.** L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 2.** In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - nomina i componenti del Consiglio Direttivo
 - approva il bilancio consuntivo di esercizio
 - determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione
 - nomina i componenti dell'Organo di controllo
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
 - delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate
 - individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione
 - delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali
 - delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

- 1.** L'assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'art.27 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio
 - c) sui diritti reali immobiliari
 - d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge

Articolo 13 - Validità assembleare

- 1.** L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
3. Sia per l'assemblea ordinaria sia per l'assemblea straordinaria la seconda convocazione ed in tal caso entrambe sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno della prima convocazione.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'Art.21 cc.

Articolo 14 - Audio/Video Assemblee

1. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze
3. E' in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare i documenti
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio/video collegati - a cura della società - nei quali gli intervenienti possono affluire

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio/video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio/video collegati.
Analogamente è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il Consiglio direttivo

- 1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa
- 2.** Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri eletti dall'Assemblea
- 3.** Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona.
- 4.** I consiglieri eletti devono riunirsi entro quindici giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
- 5.** La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
- 6.** E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI
- 7.** Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 8.** La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
- 9.** Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- 10.** Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì «da remoto» ai sensi del precedente art.14 dello Statuto
- 11.** Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti
- 12.** In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 13.** Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
- 14.** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario
- 15.** Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione

Articolo 16 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
a) per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla convocazione dell'Assemblea, da tenersi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di «prorogatio».
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

Articolo 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione

Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
 - la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo
 - indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto
 - determinare l'importo delle quote associative
 - assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione
 - assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione
 - assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo
 - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale
 - l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali
 - l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati,

federazioni ed altri enti

- la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea
- delibera sulle domande di ammissioni degli associati o su eventuali cause di esclusione
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi

Articolo 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei consiglieri
2. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione
6. Il Presidente decade:
 - a) per dimissioni
 - b) impossibilità assoluta ad operare

Articolo 20 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il Segretario ed il Tesoriere

1. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina dal Vice Presidente.
2. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente

- 3.** Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza
- 4.** Al tesoriere provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità ed autorizzandone il pagamento.
- 5.** Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
- 6.** Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 - Organo di Revisione - Collegio di Revisori dei conti

- 1.** L'organo di revisione viene eletto dall'Assemblea. E' costituito da tre componenti che eleggono al loro interno il Presidente e resta in carica quattro anni
- 2.** Controlla l'amministrazione dell'Associazione, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto
- 3.** Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo
- 4.** Tale organo si riunisce ogni novanta giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
- 5.** Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

TITOLO IV Patrimonio e Scritture contabili

Articolo 23 - Il rendiconto economico

- 1.** La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
- 2.** Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
- 3.** Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

- 4.** Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza e confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 24 - Anno sociale

- 1.** L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

- 1.** Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni
 - contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- 2.** I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
- 3.** L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
- 4.** E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- 5.** Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n.112

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 26 - Lavoratori e volontari

- 1.** I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D. Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
- 2.** Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D. Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D. Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire un oggetto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81
6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D. L. 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96.
7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purchè non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente o, in via forfettaria, come previsto dalla legge. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
10. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 27 - Le Sezioni

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società Sportiva di capitali o Cooperativa sportiva.

Articolo 28 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13.4 del presente Statuto con esclusione delle deleghe.

2. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D. Lgs. 36/2021

Articolo 29 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.